

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 15 del 18 Giugno 2024

SOMMARIO

1. MUD 2024 - PRESENTAZIONE ENTRO IL 1° LUGLIO 2024	2
2. ECOBONUS - Al via incentivi per taxi e NCC e per gli installatori di impianti di alimentazione a GPL e metano.....	2
3. MINISTERO DELL'AMBIENTE - Adottata la nuova versione delle Linee Guida per gli interventi PNRR.....	3
4. ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO - Pronto il modello per la comunicazione - Dal 12 giugno le richieste all'Agenzia delle entrate.....	4
5. PIANO DI TRANSIZIONE 5.0 - In arrivo il decreto attuativo.....	5
6. TASSI BCE - Dall'INAIL adeguamento dei tassi di dilazione e di differimento	6
7. TASSI BCE - Dall'INPS adeguamento dei tassi di dilazione e di differimento.....	6
8. SOCIETA' BENEFIT - Caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione - Nuovo documento dei commercialisti	7
9. SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE PRIMO TRIMESTRE 2023 - Al via le richieste per il credito di imposta	7
10. PARCO AGRISOLARE - Concessa una proroga dei termini per la comunicazione di fine lavori	8
11. BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PTOFESSIONISTI - Domande entro il prossimo 20 giugno	9
12. BONUS COLONNINE DOMESTICHE - Prossima apertura dello sportello per la concessione di contributi 2024.....	10
13. APPALTI SOTTOSOGLIA - Procedura negoziata o affidamento diretto? I chiarimenti del Ministero	10
14. ENTI DEL TERZO SETTORE - Obblighi di pubblicità e di trasparenza entro il prossimo 1° luglio - Chiarimenti dal Ministero del lavoro	11
15. AUTOTRASPORTATORI - Definiti gli importi per deduzione forfetaria 2024.....	12
16. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - Pubblicate le regole per la metodologia di calcolo....	13
17. ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - Modifiche in materia di interpello	13
18. CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO - La guida ENAC su tutele e risarcimenti in caso di disservizi nel trasporto aereo.....	14
19. FONDARTIGIANATO - Contributi per la formazione del personale nelle micro e piccole e medie imprese	14
20. INPS - ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - Domanda solo con OMNIA IS dal 1° luglio 2024.....	15
21. LO STATO DI CRISI DEGLI ENTI LOCALI - Evoluzione e prospettive	16
22. DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE - Comunicazione della Banca d'Italia	16
Altre notizie in breve	17
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	19

1. MUD 2024 - PRESENTAZIONE ENTRO IL 1° LUGLIO 2024

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il **D.P.C.M. 26 gennaio 2024**, che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2024, che va a sostituire il modello allegato al D.P.C.M. del 3 febbraio 2023.

Ricordiamo che, in base al disposto di cui all'articolo 6, comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e questo comporterà lo spostamento della scadenza ad una data successiva al 30 aprile.

La scadenza di presentazione per il MUD 2024 è, pertanto, fissata per il 1° luglio 2024 (considerato che il giorno 30 giugno è giorno festivo), anziché alla normale scadenza del 30 aprile.

Ricordiamo che l'art. 258, comma, 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede che i soggetti che non effettuano la comunicazione MUD ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro**.

Nel caso la comunicazione venga effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (entro il 30 agosto 2024), si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro**.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato una [scheda di sintesi](#) degli aggiornamenti apportati al MUD 2024 che riguardano:

- la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
- la Sezione Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi.

Le modifiche apportate sono essenzialmente finalizzate a rendere la dichiarazione coerente con le disposizioni normative o, nel caso della dichiarazione relativa ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana, con le indicazioni derivanti dalle delibere ARERA.

LINK:

[Per accedere alla consultazione dei modelli e delle istruzioni sul sito del Ministero dell'ambiente, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per altre informazioni dal portale ECOCAMERE, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere all'apposito sito per l'invio telematico del MUD, cliccare QUI.](#)

2. ECOBONUS - Al via incentivi per taxi e NCC e per gli installatori di impianti di alimentazione a GPL e metano

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un [comunicato stampa del 12 giugno scorso](#), ha reso noto che, a decorrere **dalle ore 10:00 del 17 giugno 2024** sarà possibile prenotare i contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio **taxi o noleggio con conducente**.

Il bonus per l'acquisto di veicoli è raddoppiato, nel limite del regime *de minimis* previsto dal Regolamento UE n. 2023/2831, per

- a) i **titolari di licenza taxi** che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
- b) i **soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente**, di cui all'art. 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

L'incentivo, introdotto con l'articolo 4 del D.P.C.M. 20 maggio 2024, recante "*Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti*", è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che, con la **circolare 13 giugno 2024, Prot. 0011978**, fornisce le indicazioni

operative riguardo alla maggiorazione del contributo per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Un'altra novità è quella prevista all'articolo 5 del citato DPCM e riguarda la misura "**Ecobonus – Retrofit**", rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a **GPL e metano** su veicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4.

Con **decreto direttoriale del 3 giugno 2024** sono state individuate le modalità di attuazione per il riconoscimento, per l'anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l'autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, previsto dal citato articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. 20 maggio 2024.

A questi soggetti è riconosciuto un contributo fisso:

- a) pari ad **euro 400,00** per gli impianti ad alimentazione a GPL;
- b) pari ad **euro 800,00** per gli impianti ad alimentazione a metano.

Tale importo verrà corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

Il contributo è riconosciuto per le installazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, ovvero dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre 2024 e potrà essere richiesto a decorrere dalla data di apertura di un apposito sistema informatico che verrà comunicata con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le risorse destinate alla misura oggetto del presente decreto sono pari a **euro 9.992.463,21**, e sono ripartite come segue:

- a) una quota pari al 60 per cento è riservata alla concessione dei contributi a coloro che installano impianti di alimentazione a metano;
- b) una quota pari al 40 per cento è riservata alla concessione dei contributi a coloro che installano impianti di alimentazione a GPL.

In questo caso, dalle ore 10:00 del **19 giugno 2024** gli installatori potranno accreditarsi attraverso l'area rivenditori del sito.

La data di avvio per prenotare i contributi "Ecobonus - Retrofit" sarà resa nota in seguito, mediante apposito avviso pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare del 13 giugno 2024 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

3. MINISTERO DELL'AMBIENTE - Adottata la nuova versione delle Linee Guida per gli interventi PNRR

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha adottato e pubblicato la nuova versione delle ***Linee Guida per i soggetti attuatori - Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).***

Le Linee Guida per i soggetti attuatori costituiscono uno strumento operativo di supporto in relazione alle diverse fasi caratterizzanti la gestione finanziaria, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e sono consultabili all'interno della pagina dedicata al [Sistema di Gestione e Controllo \(Si.Ge.Co.\)](#).

Tra i soggetti attuatori delle misure PNRR di competenza del predetto Ministero ci sono anche le amministrazioni comunali, a partire dagli investimenti dedicati alle **Isole Verdi** e alla **promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo**.

LINK:

[Per consultare la nuova versione delle Linee Guida, cliccare QUI.](#)

4. ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO - Pronto il modello per la comunicazione - Dal 12 giugno le richieste all'Agenzia delle entrate

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024, Prot. n. 262747/2024](#) - pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate l' 11 giugno 2024 - è stato **approvato il modello di comunicazione** per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 16 del D.L. n. 124/2023, convertito dalla L. n. 162/2023.

Con [decreto del 17 maggio 2024](#) del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, sono state dettate le **disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta** per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno "**ZES unica**", di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (c.d. "*Decreto Sud*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il decreto è in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La Zona Economica Speciale è definita dall'articolo 9 del D.L. n. 124/2023 come una "**zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche ed imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa**".

La ZES Unica Mezzogiorno mira a fornire un approccio integrato e coerente per sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni interessate attraverso la semplificazione amministrativa (Autorizzazione Unica) e l'agevolazione degli investimenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «**ZES unica**», che ricomprende i territori delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna**.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto **nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024**, così come indicato dall'articolo 16, comma 6, del citato D.L. n. 124 del 2023, come sostituito dall'articolo 1, comma 249 della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).

Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d'imposta in questione è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle citate Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Per gli investimenti non realizzati al momento della presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla stessa data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione, il provvedimento prevede la presentazione di comunicazioni integrative a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025.

La Comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software denominato "ZES UNICA", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, **a decorrere dal 12 giugno 2024** (dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate), e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

L'inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

LINK:

[Per consultare il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 262747/2024, del modello e delle relative istruzioni per la compilazione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 17 maggio 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto, cliccare QUI.](#)

5. PIANO DI TRANSIZIONE 5.0 - In arrivo il decreto attuativo

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha predisposto una bozza di decreto che reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 59, che istituisce il **Piano Transizione 5.0** riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Il citato decreto n. 19/2024 stanziava **6,3 miliardi di euro**, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio 2024, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della **transizione digitale e green delle imprese italiane**.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione **avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025** aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale**, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Il **credito d'imposta** sarà pari al **35 per cento** fino alla soglia di 2,5 milioni di investimenti ma, in caso di importante riduzione dei consumi energetici, potrà salire **fino al 40 o al 45 per cento**.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

Con provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nei siti internet istituzionali del Ministero, dovranno essere individuati i termini a decorrere dai quali le imprese potranno attivare la procedura prevista dal presente decreto.

LINK:

[Per consultare il testo della bozza del decreto, cliccare QUI.](#)

6. TASSI BCE - Dall'INAIL adeguamento dei tassi di dilazione e di differimento

A seguito della nuova decisione della Banca centrale europea (BCE) del 6 giugno scorso, l'INAIL, con **Circolare n. 13 dell' 11 giugno 2024**, ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 12 giugno 2024.

La Banca Centrale Europea, con la [decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024](#), ha abbassato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.

La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della L. n. 388/2000.

In particolare, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili **è pari al 9,75%**.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Sempre a decorrere dal 12 giugno 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso **del 10,25% annuo**.

Per quanto concerne, infine, la **riduzione delle sanzioni in caso di procedure concorsuali**, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,50%, a decorrere dal 12 giugno 2024, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio **si applica il tasso del 4,25%** (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 6,25% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INAIL n. 13/2024, cliccare QUI.](#)

7. TASSI BCE - Dall'INPS adeguamento dei tassi di dilazione e di differimento

L'INPS, con la **circolare n. 71 dell'11 gennaio 2024**, interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge n. 338 del 23 dicembre 2000.

La misura del **9,75 per cento** si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 12 giugno 2024.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze

La misura dell'interesse del **10,25 per cento** si applica in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 71/2024, cliccare QUI.](#)

8. SOCIETA' BENEFIT - Caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione - Nuovo documento dei commercialisti

In Italia, le Società Benefit (SB) rappresentano un fenomeno in costante crescita: al 31 dicembre 2023, infatti, sono 3.619 e rappresentano l'1,23 per mille del totale delle società registrate mentre nel 2020 erano lo 0,27 per mille.

Il dato emerge dal **VI° numero** dell'Informativa Reporting di Sostenibilità "**Le Società Benefit: principali caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione**", pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La Società Benefit è stata riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico con la legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015, commi 376-384) in cui il legislatore promuove la costituzione e la diffusione di società che, nel perseguimento delle proprie finalità lucrative, conseguono altresì finalità di beneficio comune, operando in modo sostenibile verso la società, le persone e l'ambiente.

L'agire aziendale implica il conseguimento di profitti, tenendo in considerazione le conseguenze che l'attività aziendale ha in ambiti non finanziari e in un'ottica multistakeholder.

L'elemento distintivo delle SB è il **conseguimento del "beneficio comune"** inteso, secondo quanto definito dal comma 378 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di un effetto positivo o la riduzione di un impatto negativo su una o più categorie di stakeholders.

Possono acquisire la qualifica di SB **tutte le società rientranti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile** e precisamente: società semplice; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici.

Non possono acquisire la qualifica di benefit le imprese sociali o le società sportive dilettantistiche (SSD) in quanto, per tali categorie di soggetti, non sussiste lo scopo di lucro, considerato elemento essenziale per le SB.

Sono invece compatibili le start-up innovative anche a vocazione sociale.

Dopo l'introduzione, il testo è articolato nei seguenti paragrafi: i requisiti, il metodo di valutazione di impatto, gli ambiti di valutazione, il contenuto della relazione di impatto, perché diventare Società Benefit, considerazioni e riflessioni, riferimenti e fonti Internet.

LINK:

[Per consultare il documento dei commercialisti, cliccare QUI.](#)

9. SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE PRIMO TRIMESTRE 2023 - Al via le richieste per il credito di imposta

Il Dipartimento per lo Sport, con un comunicato del 10 giugno scorso, rende noto che **dalle ore 12:00 dell'11 giugno 2024, e fino alle ore 23:59 del 10 agosto 2024**, è attiva la piattaforma per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel **primo trimestre dell'anno fiscale 2023**.

Ricordiamo che la L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), all'articolo. 1, comma 615, lettera a), ha apportato modificazioni all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e ha esteso il credito di imposta, già previsto per l'anno 2022, anche per gli investimenti effettuati tra il **1° gennaio e il 31 marzo 2023**, prevedendo che il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, **non possa essere comunque superiore a 10.000,00 euro** per ogni soggetto richiedente.

Il tetto massimo complessivo autorizzato dalla norma è pari a euro 35.000.000,00.

I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

1. che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;
2. che svolgano attività sportiva giovanile;
3. soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
4. l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro.

Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere **dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023**.

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo può essere effettuata tramite la piattaforma online che verrà attivata a partire **dalle ore 12 dell'11 giugno 2024 e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024**. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Dipartimento per lo sport, cliccare QUI.](#)

10. PARCO AGRISOLARE - Concessa una proroga dei termini per la comunicazione di fine lavori

E' arrivato l'ok del Gestore Servizi Energetici (GSE) sulla proroga, purché adeguatamente motivata se i lavori vengano comunque ultimati e rendicontati entro il 30 giugno 2026

I soggetti beneficiari del primo bando della misura "Parco Agrisolare" potranno, infatti, usufruire di una **proroga dei termini** per la **comunicazione di fine lavori**, previa presentazione di una istanza adeguatamente motivata al GSE.

A darne conferma è lo stesso **Gestore dei Servizi Energetici**, specificando che la richiesta, sostenuta da motivi oggettivi e accettata dal GSE d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, permetterebbe di derogare ai **diciotto mesi** previsti per l'invio della comunicazione di fine lavori e richiesta di erogazione del contributo.

Questi termini attualmente corrispondono a quelli previsti dal primo Bando pubblicato sulla Misura e sono:

- il **21 giugno 2024**, per i progetti di cui all'[Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'agricoltura pubblicato il 21 dicembre 2022](#) (recante l'elenco dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea);
- il **30 settembre 2024**, per i progetti di cui all'[Allegato 2 del Decreto del Ministero dell'agricoltura pubblicato il 30 marzo 2023](#) (recante il secondo elenco dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea).

La richiesta va inviata all'indirizzo PEC: agrisolare@pec.gse.it, entro le date di scadenza indicate nei bandi, riportando nell'oggetto il numero di pratica "AGRSXXXX - Richiesta proroga fine lavori" e specificando:

- la motivazione della richiesta;
- il termine richiesto, entro il quale si prevede di ultimare i lavori.

In ogni caso, precisa il GSE, è necessario garantire **entro il 30 giugno 2026** la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi.

Ricordiamo che la misura "Parco Agrisolare" fa parte del PNRR (M2C1 I2.2) e prevede il finanziamento di **impianti fotovoltaici** da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Possono richiedere l'accesso ai Fondi i progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle **coperture di fabbricati strumentali** all'attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica.

Insieme all'attività di installazione, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione:

- rimozione e smaltimento dell'amianto dai tetti;
- realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria).

Almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni del Centro-Sud.

La deroga concessa viene incontro al grande interesse riscontrato dal settore.

Come reso noto solo pochi giorni fa dal Ministero dell'agricoltura, la **misura Parco Agrisolare** sta registrando "**un'eccezionale partecipazione delle imprese**".

Per la precisione sono **attualmente 1.307 le imprese** alle quali il Ministero dell'agricoltura ha erogato in questi giorni il saldo del contributo a fondo perduto concesso per la realizzazione degli investimenti previsti dalla misura, per **un importo complessivo di 64 milioni di euro**.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla misura del "Parco agrisolare" dal sito del GSE, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla misura del "Parco agrisolare" dal sito del Ministero dell'agricoltura, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare delle slides illustrative dal sito del GSE, cliccare QUI.](#)

11. BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PTOFESSIONISTI - Domande entro il prossimo 20 giugno

E' ripartito il **15 marzo 2024** il Bonus colonnine per imprese e professionisti, che sostiene l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti.

Dopo la chiusura della prima edizione (il 30 novembre 2023) sono ancora disponibili di **87,5 milioni di euro**.

Il contributo è rivolto a **imprese di qualunque dimensione** su tutto il territorio nazionale e a **singoli professionisti**, per un importo pari al 40%, entro il limite del *de minimis*, delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica.

Le spese possono riguardare l'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

L'incentivo è promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è gestito da Invitalia.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata online **entro le ore 17:00 del 20 giugno 2024**, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), attiva e risultante da Registro delle Imprese, al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it .

La presentazione della domanda sarà gestita interamente attraverso la nuova Area Personale di Invitalia, esclusivamente per:

- acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo **inferiore a 375.000,00 euro** da parte di **imprese**;

- acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica da parte di **professionisti**, che presentano un volume d'affari non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica.

LINK:

[Per maggiori dettagli dal sito di INVITALIA, cliccare QUI.](#)

12. BONUS COLONNINE DOMESTICHE - Prossima apertura dello sportello per la concessione di contributi 2024

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il [Decreto direttoriale 12 giugno 2024](#) relativo ai contributi 2024 del Bonus colonnine domestiche.

La dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2024 è di 20 milioni di euro.

Ricordiamo che nel 2022 e nel 2023, il finanziamento per il bonus colonnine domestiche è stato di 40 milioni di euro per ciascun anno.

Ai soggetti beneficiari potrà essere concesso un contributo per le spese ammissibili, così individuato:

- a) **80 per cento del prezzo di acquisto e posa**, nel limite massimo di euro 1.500,00 per persona fisica richiedente;
- b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000,00 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.

Sono **ammissibili al contributo** le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all'annualità 2024, per l'acquisto dell'infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d'arte.

Tali spese possono comprendere:

- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese - ove necessario - le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Per le persone fisiche le infrastrutture devono essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico.

In caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali, le infrastrutture devono essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.

La presentazione della domanda sarà gestita interamente attraverso la nuova Area Personale di INVITALIA.

Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero verranno comunicate le date di apertura e di chiusura dello sportello.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

13. APPALTI SOTTOSOGLIA - Procedura negoziata o affidamento diretto? I chiarimenti del Ministero

La Stazione Appaltante può scegliere liberamente se utilizzare l'affidamento diretto o la procedura negoziata? O, invece, è vincolata dalle soglie previste dal Codice Appalti?

A questo dubbio ha risposto il Servizio di supporto giuridico per i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il **parere n. 2577 del 3 giugno 2024**, ad una Stazione Appaltante che, dovendo affidare una gara che si colloca nella **fascia di importo** prevista per l'affidamento diretto, ha chiesto:

- se è obbligata a utilizzare l'affidamento diretto o se può optare per la procedura negoziata;

- nel caso in cui possa utilizzare la procedura negoziata, qual è il termine entro cui deve concludersi la procedura d'appalto.

Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti), l'**affidamento diretto** (comma 1, lett. a) e b)) è consentito per i lavori di importo inferiore a 150mila euro e per i servizi, compresi quelli di ingegneria, architettura e progettazione, di importo inferiore a 140mila euro.

La **procedura negoziata senza bando** (comma 1, lett. c), d) e e)) è consentita nei seguenti casi:

- per i lavori di importo da 150mila euro a 1 milione di euro, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati attraverso indagini di mercato o elenchi;
- per i lavori di importo compreso tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie, previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
- per i servizi e le forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo compreso tra 140mila euro e le soglie comunitarie, previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

Nel caso di un **appalto sottosoglia** rientrante nelle fasce di importo citate prevede l'**affidamento diretto**; è possibile fare invece ricorso alle **procedure negoziate, fermo restando l'adeguata motivazione fornita dalla Stazione Appaltante sul perché di questa scelta**.

Per importi superiori alle soglie comunitarie è obbligatorio bandire le gare d'appalto.

Il servizio giuridico del Ministero, con il citato parere 2577/2024, ha ricordato che la Stazione Appaltante (SA) deve **tenere presente il principio del risultato**, che impone la massima tempestività, e il divieto di aggravamento del procedimento.

Ma se, nonostante ciò, la SA decide di adottare una procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto, deve **motivare adeguatamente la sua decisione**, in considerazione dell'allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta che sono pari a:

- 4 mesi se viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se è utilizzato il criterio del minor prezzo.

Ricordiamo che il Ministero è già intervenuto sulla possibilità di scegliere una procedura più gravosa anche se l'importo della gara consente di utilizzare un iter più spedito.

Con una [circolare n. 298 del 20 novembre 2023](#), il Ministero ha affermato che le Amministrazioni **sono libere di scegliere** la procedura di affidamento che ritengono più opportuna, ma che, per ragioni di efficienza, nelle gare sotto soglia dovrebbero preferire le procedure semplificate.

LINK:

[Per consultare il testo del parere n. 2577/2024, cliccare QUI.](#)

14. ENTI DEL TERZO SETTORE - Obblighi di pubblicità e di trasparenza entro il prossimo 1° luglio - Chiarimenti dal Ministero del lavoro

Entro il 1° luglio 2024 (essendo il 30 giugno giorno festivo), gli Enti non profit, associazioni, fondazioni e ONLUS dovranno pubblicare **sui propri siti istituzionali o analoghi portali digitali** (quali: pagine Facebook per chi non ha un proprio sito), **i contributi pubblici ricevuti e effettivamente incassati** (sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti) nell'esercizio precedente (il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023), **se siano pari o superiori a 10.000,00 euro**.

Tale limite va inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alle singole erogazioni.

Non vanno conteggiati nel "plafond" dei 10.000,00 euro le somme ricevute a titolo di 5 per mille.

L'obbligo riguarda anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ONLUS.

A fissare tale obbligo è stata l'[articolo 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124](#) (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), a partire dall'esercizio finanziario 2018, stabilendo che associazioni, fondazioni, ONLUS sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva,

retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Le citate disposizioni hanno formato oggetto di un successivo intervento legislativo, attuato mediante l'[articolo 35 del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019](#), che ha riformulato la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche previste dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017.

Tale riformulazione è stata attuata mediante la sostituzione dei predetti commi con dieci nuovi commi, che hanno introdotto sia modifiche sostanziali che modifiche di coordinamento sistemico e formale.

Sulla base del nuovo quadro normativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la **Circolare n. 6 del 25 giugno 2021**, a parziale aggiornamento della circolare n. 2 dell' 11 gennaio 2019, concentrando l'attenzione, in particolare, sul novellato comma 125.

In ordine al profilo soggettivo, il **nuovo comma 125** specifica da un lato che le erogazioni devono provenire dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in luogo del generico richiamo alle pubbliche amministrazioni contenuto nella formulazione originaria); dall'altro nel mantenere il richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, ha eliminato dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA.

Nella circolare viene, inoltre, posta l'attenzione al **nuovo impianto sanzionatorio**, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, **dal comma 125 -ter**: all'originaria delimitazione della sanzione restitutoria alle sole imprese, si sostituisce un regime generalizzato per tutti i soggetti obbligati, senza alcuna distinzione di categorie, accompagnato da una graduazione delle sanzioni.

La disposizione citata pone a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di pubblicità una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione. Solo nel caso in cui il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione mossagli dall'amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della **restituzione integrale del beneficio ricevuto**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 6/2021, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 2/2019, cliccare QUI.](#)

15. AUTOTRASPORTATORI - Definiti gli importi per deduzione forfetaria 2024

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con un comunicato stampa del 10 giugno 2024, ha confermato, anche per il 2024, le deduzioni forfetarie 2023 in tema di autotrasporto.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunica che sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **oltre il Comune in cui ha sede l'impresa** (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2023 **nella misura di 48,00 euro**.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale**.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato del Ministero, cliccare QUI.](#)

16. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - Pubblicate le regole per la metodologia di calcolo

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 – Supplemento Ordinario n. 24, il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024**, che approva la metodologia di calcolo in base al quale l'Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato preventivo biennale (CPB), di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*»;

Sempre lo stesso giorno del 15 giugno scorso è stato **pubblicato il software "Il tuo ISA CPB"** che consente agli interessati di determinare in autonomia il reddito e il valore della produzione netta utili ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap dichiarando, attraverso il programma informatico, i dati rilevanti per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale più altri dati specifici per il CPB e valutare, quindi, la proposta del Fisco per il biennio 2024-2025.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 14 giugno 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 13/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul CPB dal sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

17. ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - Modifiche in materia di interpello

Con il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2024**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno scorso, è stato modificato il D.M. 15 giugno 2016 in materia **di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo**.

Nel dettaglio, il decreto in commento prevede al nuovo art. 9-bis che, prima di notificare una risposta sfavorevole o parzialmente sfavorevole a un'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente istante, con le stesse modalità previste per la notifica della risposta all'istanza di interpello, uno **schema di risposta** contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un **termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni**.

Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine per la risposta all'istanza di interpello è in ogni caso sospeso per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta. Il periodo di sospensione è cumulabile con quello previsto dall'art. 7 comma 1-bis.

Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito dell'introduzione dell'art. 6 comma 2-bis D.Lgs. n. 128/2015 - comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 221/2023 (in vigore dal 18 gennaio 2024) - che prevede che nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo l'Agenzia delle Entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione, rinviandone l'attuazione a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il regime di adempimento collaborativo, introdotto con il D.Lgs. 128/2015, ha come obiettivo l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 20 maggio 2024, cliccare QUI.](#)

18. CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO - La guida ENAC su tutele e risarcimenti in caso di disservizi nel trasporto aereo

Ci stiamo avvicinando al periodo che tradizionalmente è dedicato alle ferie e molti sicuramente dovranno utilizzare, per i loro spostamenti, il trasporto aereo.

E' pertanto necessario conoscere i diritti e le forme di risarcimento che spettano ai cittadini in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo, danneggiamento e smarrimento dei bagagli causato dalla Compagnia aerea.

Per tutto questo ci viene in soccorso l'ENAC (Ente Nazionale dell'Aviazione Civile), l'Organismo responsabile in Italia della corretta applicazione del [Regolamento comunitario \(CE\) n. 261/2004](#) in caso di disservizi nel trasporto aereo, con la "**Carta dei diritti del passeggero**".

La "**Carta dei diritti del passeggero**" è un documento informativo redatto dall'ENAC (Ente Nazionale dell'Aviazione Civile), che definisce e descrive in modo chiaro e completo i diritti dei cittadini che viaggiano in aereo e che possono far valere in caso di disservizi da parte delle Compagnie.

La carta, giunta oggi alla sesta edizione, riporta inoltre tutte le informazioni in materia di sicurezza per il trasporto dei liquidi e dei diversi articoli consentiti e le disposizioni europee sull'assistenza ai passeggeri con disabilità e mobilità ridotta.

La pubblicazione contiene indicazioni utili alla tutela dei diritti di chi viaggia in aereo in caso di disservizi, e riporta anche le disposizioni europee relative ai passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità, nonché la normativa comunitaria in materia di sicurezza e sorveglianza sugli operatori e il regolamento per il trasporto dei liquidi a bordo degli aeromobili.

Per conoscere tutte le informazioni sui diritti riconosciuti al passeggero, su come ottenere i rimborsi nei casi di disservizio riportati nell'articolo e sulla specifica documentazione da presentare presso gli Uffici aeroportuali consigliamo di consultare le indicazioni riportate sul sito istituzionale dell'ANAC, nella sezione "Passeggeri".

Ricordiamo, infine, che è possibile contattate direttamente l'Ente al **Numero Verde 800 898121** attivo **dalle ore 8:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì**.

LINK:

[Per consultare la guida dal sito istituzionale dell'ANAC, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare la guida in formato .pdf, cliccare QUI.](#)

19. FONDARTIGIANATO - Contributi per la formazione del personale nelle micro e piccole e medie imprese

Al fine di promuovere i processi di digitalizzazione, transizione ecologica e di sviluppo delle relative competenze, le parti sociali aderenti a Fondartigianato hanno messo a punto **le sette Linee di indirizzo dell'Invito 1-2024** che mette a disposizione 26 milioni di euro per promuovere gli investimenti in formazione.

In particolare, Fondartigianato promuove le **azioni di sostegno al reddito con interventi formativi alla formazione per le microimprese e per i progetti aziendali di sviluppo (P.A.S)** con l'obiettivo di favorire percorsi di orientamento e assesment.

Nell'Invito è poi prevista una linea ad hoc per le **imprese di nuova adesione** e per quelle che **non hanno beneficiato di contributi negli ultimi cinque anni** e infine, risorse per rafforzare la sinergia tra tutti gli attori del sistema bilaterale artigiano (Linea della Bilateralità Artigiana).

Per ciascuna Linea è previsto un timing e delle modalità specifiche per candidare i progetti sulla piattaforma dedicata.

Nello specifico, le linee di finanziamento sono le seguenti:

- **Linea 1** – Linea di formazione per lo sviluppo territoriale e settoriale per complessivi euro 7.500.000,00;
- **Linea 2** – Linea di formazione di Progetti di Sviluppo e a Catalogo attraverso Accordi Quadro per complessivi euro 11.000.000,00;
- **Linea 3** – Linea di formazione integrata con FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato) per complessivi euro 500.000,00;
- **Linea 6** – Linea di formazione per le Microimprese per complessivi euro 1.000.000,00;
- **Linea 7** – Linea di formazione per Progetti Aziendali di Sviluppo (P.A.S.) per complessivi euro 2.000.000,00;
- **Linea 8** – Linea di formazione a sostegno delle nuove adesioni e delle aziende che non hanno beneficiato di contributi dal 2019 (Interventi Just in time) per complessivi euro 3.500.000,00;
- **Linea 10** – Linea della Bilateralità Artigiana per complessivi euro 500.000,00.

In riferimento alla presentazione delle istanze per accedere ai contributi, sono previste le seguenti scadenze:

- Linea 1 entro e non oltre le ore 12.30 delle seguenti date, **3 luglio 2024 e 25 febbraio 2025**;
- Linea 2 entro e non oltre le ore 12.30 del **15 ottobre 2024 e del 22 gennaio 2025**;
- Linea 3 possono essere presentati, a scadenza **continua ed aperta dal 24 giugno 2024**;
- Linea 6 i Progetti dovranno essere candidati, sulla piattaforma informatica di Fondartigianato, entro e non oltre le 12,30 della seguente scadenza: **12 novembre 2024**;
- Linea 7 i P.A.S. dovranno essere candidati, sulla piattaforma informatica di Fondartigianato, entro e non oltre le 12,30 alle seguenti scadenze: **10 dicembre 2024; 13 maggio 2025**;
- Linea 8 possono essere presentati, a scadenza **continua ed aperta, dal 24 giugno 2024**;
- Linea 10 I Progetti di formazione possono essere presentati, a scadenza **continua ed aperta, dal 24 giugno 2024**.

LINK:

[Per accedere al portale di Fondartigianato, cliccare QUI.](#)

20. INPS - ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - Domanda solo con OMNIA IS dal 1° luglio 2024

A partire **dal 1° luglio 2024**, la **domanda di assegno di integrazione salariale (AIS)** del Fondo di integrazione salariale (FIS) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la **piattaforma "OMNIA IS"**.

Lo comunica l'INPS con il **messaggio n. 2241 del 17 giugno 2024**.

OMNIA IS è la **piattaforma unica delle integrazioni salariali** realizzata dall'INPS nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**) quale *hub* operativo e informativo a supporto dei datori di lavoro, dei loro intermediari e degli operatori dell'INPS.

Dal 2 maggio 2024 è possibile presentare le **domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** solo attraverso tale piattaforma.

L'INPS, con il [messaggio n. 4617 del 21 dicembre 2023](#), ha presentato il nuovo servizio di presentazione delle domande di assegno di integrazione salariale (AIS) del Fondo di integrazione salariale (FIS), consentendo ai datori di lavoro e ai loro intermediari di inoltrare la domanda sia avvalendosi del nuovo servizio sia utilizzando l'applicativo "CIFWEB".

Durante il periodo di transizione, i datori di lavoro e i loro intermediari hanno potuto utilizzare sia la nuova piattaforma OMNIA IS che il vecchio applicativo CIFWEB.

A partire dal 1° luglio 2024, la presentazione delle domande di AIS del FIS sarà possibile esclusivamente tramite OMNIA IS.

Di conseguenza, l'applicativo CIFWEB verrà dismesso.

Alla **nuova procedura** di invio della domanda di AIS del FIS sulla piattaforma "OMNIA IS" si accede dal sito istituzionale dell'INPS, inserendo nel campo di ricerca testuale presente nella *home page* le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

Previa autenticazione con SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0, il datore di lavoro o un suo intermediario accede, dopo aver scelto la voce "CIG e Fondi di solidarietà", a "OMNIA Integrazioni Salariali".

LINK:

[Per accedere al messaggio INPS n. 2241/2024, cliccare QUI.](#)

21. LO STATO DI CRISI DEGLI ENTI LOCALI - Evoluzione e prospettive

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento dal titolo "**Lo stato di crisi degli enti locali. Evoluzione e prospettive**".

Il documento fotografa la situazione dello stato di crisi negli enti locali e offre una complessiva ricognizione dei dati statistici riferiti alle diverse situazioni indicative di crisi finanziaria (riequilibrio finanziario pluriennale o c.d. "predissesto" e dissesto), mostrando l'andamento del fenomeno nel corso degli ultimi anni, e ribadisce, alla luce dello stato attuale e dell'inefficacia delle disposizioni in vigore, la necessità di un intervento di **revisione radicale dell'impianto normativo**, di **riforma organica** e idonea a fornire all'ente strumenti di risanamento finanziario per la tutela dell'equilibrio economico e strumenti per intercettare segnali di crisi prima che la crisi diventi irreversibile.

In sintesi, il quadro generale che emerge dalla ricerca è quello di una situazione attuale di crisi finanziaria (procedure attive) diffusa prevalentemente nelle regioni del Sud (51 % di enti in predissesto, 56 % di enti in dissesto) e in Sicilia (17 % di enti in predissesto, 32 % di enti in dissesto) e, dato ancor più significativo, concentrata in enti di piccole dimensioni (l'82% di predissesti in corso riguarda i comuni fino a 15.000 abitanti di cui il 53% concentrato nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre il 76% di dissesti aperti riguarda i comuni fino a 15.000 abitanti di cui il 45% concentrato nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti).

L'elaborato, partendo dall'evoluzione storica fino alla fotografia generale della situazione attuale, rappresenta un approfondimento sul tema delle crisi finanziarie negli enti locali e, senza pretesa di esaustività, elabora una serie di osservazioni sull'efficacia degli strumenti attualmente in vigore e formula proposte con l'obiettivo rafforzare un approccio preventivo e prospettico rispetto al manifestarsi di situazioni di crisi strutturale.

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

22. DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE - Comunicazione della Banca d'Italia

Negli ultimi anni - si legge nel documento - il comparto dei servizi di pagamento è stato interessato da rilevanti cambiamenti, legati al recepimento di importanti normative europee, tra cui la **direttiva (UE) 2015/2366** (c.d. "Direttiva PSD2") e alla diffusione di nuove tecnologie, che hanno contribuito a un profondo mutamento delle abitudini di pagamento della clientela (caratterizzate dalla progressiva riduzione dell'uso del contante), alla digitalizzazione dei servizi e alla diffusione dell'e-commerce, anche per effetto dell'emergenza pandemica.

In tale contesto, assume maggiore importanza l'esigenza di garantire alla clientela il diritto di disconoscere le operazioni non autorizzate e di ottenere i dovuti rimborsi.

Il **D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010**, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, individua i presupposti in base ai quali l'utente ha diritto a essere rimborsato dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) dell'importo dell'operazione disconosciuta¹ e definisce le tempistiche e le modalità di tale rimborso; ciò, con l'obiettivo di sterilizzare gli effetti negativi per il cliente dell'addebito legato all'operazione non autorizzata², contribuendo a rafforzare la tutela della clientela e favorire la fiducia verso i servizi di pagamento.

All'esito di approfondimenti condotti in materia di operazioni di pagamento non autorizzate dagli utenti, la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione per richiamare l'attenzione dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) sull'esigenza di adottare condotte conformi alle regole in materia e improntate alla correttezza dei rapporti con la clientela; a tale fine, con la comunicazione si chiede ai PSP di svolgere un'autovalutazione sulla coerenza degli assetti, delle procedure e delle prassi in uso con le previsioni normative e le aspettative della Banca d'Italia nonché di adottare le eventuali azioni correttive necessarie.

LINK:

[Per accedere al documento della Banca d'Italia, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) SUPERBONUS - Nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare - L'Agenzia delle entrate fornisce istruzioni per chi vende casa entro 10 anni dalla ristrutturazione

Diventa operativa la maxi taxa sulle vendite entro i 10 anni di immobili ristrutturati con il superbonus, che hanno generato **plusvalenze**.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), ha introdotto, tra l'altro:

- modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67);
- misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87).

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 13/E del 13 giugno 2024**, fornisce le istruzioni operative sulle novità fiscali introdotte dalle disposizioni sopra citate, che introducono una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile, ossia la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 ("Superbonus") che, all'atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

La nuova disciplina si applica alle cessioni «poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024».

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 13/E/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti della circolare, cliccare QUI.](#)

2) ENAC - Pubblicato il primo Regolamento nazionale per la mobilità aerea innovativa

Continua l'impegno dell'Enac per dare concretezza alla mobilità aerea innovativa: con la pubblicazione del Regolamento VCA, l'Enac introduce una delle prime regolamentazioni a livello mondiale e la prima regolamentazione nazionale a livello europeo che **disciplina le operazioni di volo con i VCA** (*Vertical takeoff and landing Capable Aircraft*) e definisce i **requisiti per la costruzione e l'esercizio dei vertiporti**.

L'iniziativa rientra nel Piano Strategico Nazionale AAM (2021-2030) per lo **sviluppo della mobilità aerea avanzata**, che prevede, tra le diverse applicazioni, l'effettuazione dei **servizi airtaxi a decollo e atterraggio verticale**, per lo più a propulsione elettrica.

Il Regolamento VCA, **pubblicato ed entrato in vigore il 12 giugno 2024**, costituisce un ulteriore passaggio del percorso che vede il sistema Paese e l'Enac tra i pionieri dell'innovazione nella mobilità aerea avanzata, sostenibile e intermodale.

Ricordiamo che la Commissione Europea ha adottato, in data 10 aprile 2024, un insieme di misure per affrontare le sfide poste dai nuovi concetti e servizi di mobilità aerea e assicurare le relative operazioni in sicurezza.

La pubblicazione **del Regolamento (UE) 2024/1111** – che si applicherà a decorrere dal 1° maggio 2025 - lascia agli stati Membri gli aspetti applicativi oggetto del presente Regolamento.

LINK:

[Per accedere al regolamento ENAC, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2024/1111, cliccare QUI.](#)

3) RISTORAZIONE E PUBBLICI ESERCIZI - RINNOVATO IL CCNL

Il 5 giugno 2024 - Fipe, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltuca - hanno rinnovato il CCNL, **valido fino al 31 dicembre 2027 e con decorrenza dal 1° giugno 2024**.

Scaduto il 31 dicembre 2021, il CCNL interessa oltre 300mila imprese e si applica a oltre un milione di lavoratori.

Il campo di applicazione del CCNL viene ampliato: nell'ambito dei **pubblici esercizi**, alle aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti e bevande (*banqueting*); in quello della **ristorazione collettiva**, invece, alle aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (*catering*).

Tra le principali novità si prevede: l'aumento delle retribuzioni, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria integrativa, disposizioni di contrasto alle violenze e alle molestie sui luoghi di lavoro e l'integrazione dei periodi di congedo parentale nel calcolo delle mensilità aggiuntive.

Con maggior dettaglio, l'accordo prevede l'aumento in busta paga, al 4° livello, di **200 euro** a regime (da riparametrare sui vari livelli).

La prima tranche di aumento salariale di **50 euro** deve essere corrisposta già con la retribuzione del mese di giugno 2024, a cui seguiranno altre 4 tranche da corrispondere con le mensilità di giugno 2025, giugno 2026 e di giugno e dicembre 2027.

LINK:

[Per consultare il nuovo CCNL, cliccare QUI.](#)

4) AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - I dati devono restare cinque anni in pubblicazione

Documenti, informazioni e dati oggetto di trasparenza obbligatoria sono pubblicati, di norma, per un periodo di cinque anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'amministrazione è tenuta, quindi, a valutare attentamente se possa considerarsi cessata l'efficacia di taluni atti, sia in pendenza della gara, sia a seguito della sua conclusione, tenendo conto che la proroga, il rinnovo o l'estensione dei contratti verosimilmente determineranno un avanzamento del termine di durata della pubblicazione.

E' quanto ha chiarito il Consiglio ANAC con [Atto del Presidente adottato in data 8 maggio 2024](#), rispondendo alla richiesta di parere di una S.p.a. in controllo pubblico.

5) ABI - LA NUOVA GUIDA SUL FONDO SOLIDARIETA' MUTUI PRIMA CASA

Pubblicata la **nuova guida sul Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa** (Fondo Gasparrini) con le principali informazioni sul funzionamento e le caratteristiche dell'iniziativa che consente ai cittadini in particolari condizioni di difficoltà di chiedere alla banca la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Come sospendere le rate del mutuo, a quali mutui si applica, quale la procedura per accedere allo strumento, quali le novità.

Sono questi i principali punti presentati per illustrare le misure di sostegno che si attivano tramite il Fondo, a supporto di cittadini e famiglie.

La guida rientra tra le iniziative promosse dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) con le banche e le Associazioni dei consumatori partecipanti al progetto Trasparenza Semplice per la realizzazione e la diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, con l'obiettivo di favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei cittadini.

LINK:

[Per consultare il testo della guida, cliccare QUI.](#)

6) RATEIZZAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO - La guida del fisco

È stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione un vademecum dal titolo "**Rateizzazione delle cartelle di pagamento**", come previsto dall'articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973 e dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999.

Un vademecum per sapere come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito: dalle somme dilazionabili alle modalità per presentare la domanda, da come versare le rate agli effetti del pagamento.

Ricordiamo che le norme citate attribuiscono all'Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

I contribuenti, quindi, possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all'ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o, come vedremo, documentate.

L'Agenzia ricorda che le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di sei anni in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Nella guida sono fornite tutte le info su quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, sulla modalità di pagamento delle rate e sugli effetti della rateizzazione o dell'eventuale decadenza.

LINK:

[Per accedere alla consultazione della Guida, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dall' 8 al 18 Giugno 2024)

1) Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. (Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

2) D.P.C.M. 28 marzo 2024, n. 77: Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. (Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Ministero dell'interno - Decreto 7 novembre 2023: Disposizioni relative all'individuazione del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) D.P.C.M. 11 aprile 2024: Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024 – Supplemento Ordinario n. 25).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)